



Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca  
**Istituto Comprensivo Ancona "Grazie Tavernelle"**

60128 Via G. Verga, 2 Ancona - tel. 071/895208 / fax 071/894019

C.M. ANIC82000A ≈ C.F. 93084540421

E-mail [anic82000a@istruzione.it](mailto:anic82000a@istruzione.it) / [anic82000a@pec.istruzione.it](mailto:anic82000a@pec.istruzione.it)



Circ. 33

Ancona, 4 ottobre 2021

Ai genitori degli alunni

Ai Sigg. Docenti

Alla segreteria didattica

### **Oggetto: Riammissione a scuola e giustificazione assenze**

Si ritiene opportuno fornire alcune precisazioni riguardo la riammissione a scuola degli alunni dopo le assenze allo scopo di uniformare le condotte all'interno dell'istituto.

Si premette che, in base alla normativa vigente (Legge Regionale del 18 aprile 2019, art.43) nella Regione Marche è **abolita la necessità del certificato medico per la riammissione a scuola oltre i 5 giorni**, con esclusione dei casi riportati alle lettere a e b del secondo comma. Per maggiore chiarezza si riporta integralmente il succitato articolo:

"Art. 43 (Semplificazione delle certificazioni sanitarie in materia di tutela della salute in ambito scolastico)  
2. Ai fini indicati al comma 1, nelle Marche cessa l'obbligo di presentazione del certificato medico per assenza scolastica per più di cinque giorni di malattia, prevista al sesto comma dell'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1967, n. 1518 (Regolamento per l'applicazione del titolo III del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 1961, n. 264, relativo ai servizi di medicina scolastica), tranne nei seguenti casi:

- a) se il certificato è richiesto da misure di profilassi previste a livello internazionale e nazionale per esigenze di sanità pubblica;
- b) se i soggetti richiedenti sono tenuti alla loro presentazione in altre Regioni in cui vige una diversa disciplina."

**Per la scuola dell'infanzia**, invece, il "Documento di indirizzo e orientamento per la ripresa delle attività in presenza" adottato con D.M. 80 del 03/08/2020, prevede che **la riammissione dopo assenza per malattia superiore a 3 giorni sia consentita con certificato medico** del Pediatra di Libera Scelta/medico di medicina generale attestante l'assenza di malattie infettive o diffuse e l'idoneità al reinserimento nella comunità educativa /scolastica.

Ciò detto, sostanzialmente le assenze degli alunni possono essere dovute:

- 1 - motivi personali/familiari;
- 2 - motivi di salute;

Vediamo di seguito i comportamenti da tenere in relazione alle diverse tipologie di assenza:

**1. ASSENZA DOVUTA A MOTIVI PERSONALI/FAMILIARI:** considerato che un'assenza programmata dovuta a motivi personali/familiari viene preventivamente comunicata ai docenti o alla segreteria, per il rientro a scuola dopo un'assenza dovuta a motivi personali/familiari l'alunno è riammesso con autodichiarazione compilata dai genitori allegata. Il modello di autodichiarazione è allegato alla presente e viene consegnato al docente in servizio alla prima ora.

**2. ASSENZA DOVUTA A MOTIVI DI SALUTE – CASO SINTOMATICO:** in caso di manifestazione di sintomi riconducibili al COVID, la famiglia deve avvisare il pediatra o il medico di medicina generale.

- in caso sospetto COVID-19: il Pediatra richiede tempestivamente il test diagnostico secondo le modalità operative definite dalle strutture sanitarie dell'ASUR. L'Asur provvede all'esecuzione del test diagnostico. Se l'esito del tampone è negativo l'alunno farà rientro a scuola con attestazione del medico. Se l'esito del tampone è positivo, per il rientro in comunità bisognerà attendere la guarigione clinica (cioè la totale assenza di sintomi), che sarà certificata dal medico.
- in caso non sospetto COVID: il Pediatra non richiederà l'effettuazione del test diagnostico e potrà verificarsi il caso in cui rilasci ovvero NON rilasci certificazione, in relazione alle sue specifiche responsabilità e competenze.
  - Se rilascia certificazione attestante che l'alunno può essere riammesso a scuola, tale certificazione sarà consegnata a scuola.
  - Se NON rilascia certificazione, ad esempio perché la tipologia di malattia non lo richiede oppure perché ritiene che i sintomi manifestati siano trascurabili, l'alunno può essere riammesso dietro presentazione dell'autodichiarazione, sottoscritta dai genitori, da consegnare al docente in servizio alla prima ora.

Per completezza si allega la Nota 25068 del 23 novembre 2020 della Direzione Regionale Marche.

Resta inteso che tutte le assenze vanno regolarmente giustificate dai genitori, o dall'esercente la patria potestà, attraverso l'apposita area del Registro elettronico.

Il Dirigente Scolastico  
Prof.ssa Silvia Del Monte